



### **Luciano Zannotti**

(associato di Diritto ecclesiastico e canonico dell'Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze Giuridiche)

La paura dei barbari è ciò che rischia di renderci barbari  
(T. Todorov, *La paura dei barbari. Oltre lo scontro di civiltà*,  
Milano, Garzanti, 2009, p. 16)

## **La costruzione di una moschea: l'esempio di Colle Val d'Elsa<sup>1</sup>**

**SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Il diritto della minoranza musulmana a disporre di luoghi di culto - 3. La realizzazione e la gestione della moschea.**

### **1 - Introduzione**

Nell'ottobre dell'anno scorso è stata inaugurata la moschea di Colle Val d'Elsa, mettendo fine alla vicenda tormentata che ne ha accompagnato la costruzione e dando inizio a un'esperienza singolare riguardante la gestione.

La moschea di Colle Val d'Elsa, graziosa cittadina nella provincia di Siena, è la quarta moschea ufficiale in Italia dopo quelle di Catania, di Roma e di Segrate, edificata secondo i criteri tradizionali della religione islamica con la cupola e il minareto. In tutto il resto della nazione la comunità musulmana utilizza in modo stabile o occasionale i più svariati spazi riadattati a luoghi di culto.

### **2 – Il diritto della minoranza musulmana a disporre di luoghi di culto**

In una società divenuta negli ultimi decenni sempre più pluralista sul piano religioso come per altre minoranze confessionali anche per i musulmani – e soprattutto per loro guardando alla percentuale di fedeli della religione islamica tra gli immigrati nel nostro paese – s'impone l'esigenza di disporre di spazi ove celebrare i propri riti. La difficoltà di costruire un edificio di culto induce molti gruppi religiosi ad accontentarsi

---

<sup>1</sup> Contributo sottoposto a valutazione.



di ambienti più limitati (di proprietà o comunque nella loro disponibilità) per i quali in un primo momento ottenere la destinazione a sede di centri culturali o religiosi e poi chiederne quella a luoghi di culto<sup>2</sup>. Questo

---

<sup>2</sup> Per una analoga situazione in Francia e in Spagna vedi rispettivamente **B. BASDEVANT GAUDEMET**, *Moschee e formazione degli imam in Francia*, in *Islam in Europa/Islam in Italia*, a cura di A. Ferrari, Bologna, il Mulino, 2008, pp. 235-236, e **G.L. GIORDANO**, *Il regime giuridico dei luoghi di culto islamici nell'esperienza spagnola*, in *Europa e Islam. Ridiscutere i fondamenti della disciplina delle libertà religiose*, a cura di V. Tozzi e G. Macrì, Soveria Mannelli, 2009, pp. 210-211.

Restando in Italia c'è da sottolineare la propensione della Chiesa cattolica a concedere in uso ad alcune minoranze religiose locali o addirittura interi edifici di culto rientranti nella sua disponibilità. Una propensione che si è manifestata specie in questi ultimi decenni coincidendo con il processo di trasformazione culturale della società che sul piano religioso ha determinato – come da tempo ogni studio o indagine di tipo statistico confermano – la crisi crescente delle forme tradizionali di appartenenza religiosa e l'abbandono progressivo delle pratiche religiose tradizionalmente legate al culto cattolico (**F. GARELLI**, *Religione all'italiana: l'anima del Paese messa a nudo*, Bologna, il Mulino, 2011).

La confessione religiosa con la quale l'autorità ecclesiastica intrattiene in tal senso rapporti privilegiati è quella ortodossa cui spesso concede l'utilizzazione parziale o esclusiva dei propri edifici di culto per lo più dietro contratto di comodato gratuito in ragione di un ecumenismo che ha subito una forte accelerazione dopo il Concilio Vaticano II e per le aspettative di un analogo trattamento riservato dalla Chiesa ortodossa alla Chiesa cattolica nei paesi ex comunisti (**F. BOTTI**, *Sui contenuti di una possibile intesa con la Chiesa ortodossa romena in Italia*, in *Libertà di coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell'Est Europa*, a cura di G. Cimbalò, F. Botti, Bononia University Press, Bologna, 2008, p. 172; **A. FABBRI**, *L'utilizzo di immobili per lo svolgimento di attività di culto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), dicembre 2013. Ai casi ricordati da F. Botti nella nota 36 (sempre a p. 172) dell'articolo appena citato si possono aggiungere quelli di Roma in cui l'autorità ecclesiastica ha concesso alla comunità copto-ortodossa locali situati nella chiesa Ognissanti e spazi all'interno della chiesa di S. Giovanni al Tuscolano ([www.coptiortodossiroma.it](http://www.coptiortodossiroma.it)) e di Bari ove alla comunità ortodossa romena è stata consentita l'utilizzazione temporanea della chiesa di S. Gregorio ([www.culturaromena.it](http://www.culturaromena.it)).

In teoria il regime previsto dalla Chiesa cattolica per i suoi edifici religiosi sembrerebbe negare ogni possibilità del genere. A questo proposito nella *Istruzione in materia amministrativa* del 2005 la Conferenza Episcopale Italiana precisa: "La dedicazione di una chiesa al culto pubblico è un fatto permanente non suscettibile di frazionamento nello spazio e nel tempo, tale da consentire attività diverse del culto stesso. Ciò equivarrebbe infatti a violare il vincolo di destinazione tutelato anche dall'art. 831 cod. civ. La chiesa deve essere nell'esclusiva disponibilità della persona giuridica competente per l'officiatura e pertanto non può essere oggetto di un contratto che attribuisca a terzi diritti, facoltà, poteri, possesso o compossesso sull'edificio di culto" [128]. E anche nel più recente documento *Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche verso gli orientali non cattolici* del 2009, redatto sempre a cura della Conferenza Episcopale Italiana, la stessa concessione degli edifici di culto cattolici alla Chiesa ortodossa, risulta sottoposta a più di



---

una limitazione: “Se il vescovo diocesano ritiene opportuno concedere a una comunità orientale non cattolica, scelga preferibilmente edifici sacri non in uso. La concessione sia di norma formalizzata mediante un contratto di comodato per un tempo non superiore a diciannove anni. Si esiga che l’edificio sacro o il locale siano mantenuti in modo idoneo e decoroso, secondo le proprie norme liturgiche [...] . I luoghi di culto siano usati stabilmente da una sola confessione religiosa, cattolica od orientale non cattolica” [68] (i documenti si possono leggere in [www.chiesacattolica.it](http://www.chiesacattolica.it)).

In realtà l’autorità ecclesiastica ha deciso per la concessione dei propri luoghi sacri anche a confessioni diverse da quella ortodossa. È il caso della convenzione stipulata nel 2006 tra il vescovo e il pastore luterano e riguardante la chiesa di S. Pietro Martire a Verona: ne dà notizia **G. FUSCO**, *La condivisione dei luoghi sacri: l’istituto della destinazione al culto alla prova della interculturalità*, in *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, a cura di A. Fuccillo, Giappichelli, Torino, 2014, p. 255.

Decisamente contraria a questa ipotesi è l’autorità ecclesiastica se si tratta di venire incontro alle esigenze della comunità islamica. La Commissione pastorale per le migrazioni lo ha chiarito nel documento *Orientamenti pastorali per l’immigrazione* del 1993 che nel capitolo “L’incontro con l’Islam” scrive: “Le comunità cristiane, per evitare inutili fraintendimenti e confusioni pericolose, non devono mettere a disposizione, per incontri religiosi di fedi non cristiane, chiese, cappelle e locali riservati al culto cattolico, come pure ambienti destinati alle attività parrocchiali” [34] (il documento è pubblicato in [www.chiesacattolica.it](http://www.chiesacattolica.it); in argomento vedi anche **R. GUOLO**, *La Chiesa e l’Islam*, in *Mulino*, 2001, 1, p. 95). Nello stesso senso si era già espresso nel febbraio del 1992 il Card. Francis Arinze, allora Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, il quale intervenendo a proposito di una prassi che evidentemente si stava diffondendo in alcune realtà ecclesiali periferiche, indirizzava una lettera ai parroci invitandoli a conformarsi alle indicazioni dell’Ordinario del luogo per la concessione temporanea e provvisoria ai musulmani di locali parrocchiali e in ogni caso mai di luoghi destinati al culto, pure se in disuso, al fine di contrastare le possibili aperture a forme di utilizzo misto o interconfessionale degli stessi luoghi e per non ingenerare forme di cedimento o derivate sincretistiche, frutto di una malintesa visione del dialogo, tali da creare confusione nella coscienza dei cattolici (vedi *Chiesa e Islam in Italia. Esperienze e prospettive di dialogo*, a cura di A. Pacini, Roma, Edizioni Paoline, 2008, p. 152; sul punto vedi pure **P. CAVANA**, *Il problema degli edifici di culto dismessi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., aprile 2009. L’indisponibilità dell’autorità ecclesiastica a concedere locali all’interno dei propri edifici religiosi a fedeli musulmani è confermata dal Card. Stephen Fumio, Presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti, che nella sua introduzione alla XVI Assemblea Plenaria di questo organismo della Chiesa cattolica tenutasi nel dicembre del 2004 osserva: “con l’Islam abbiamo in comune la credenza in Dio Creatore e Misericordioso, la preghiera quotidiana, il digiuno, l’elemosina, il pellegrinaggio, l’ascesi per il dominio delle passioni, la lotta all’ingiustizia e all’oppressione, pur con espressioni o manifestazioni diverse. Accanto a queste convergenze, però, ci sono anche delle divergenze, per cui, a evitare fraintendimenti e confusioni, considerate le diversità che reciprocamente riconosciamo, per rispetto ai propri luoghi sacri e anche alla religione dell’altro, non riteniamo opportuno che quelli cristiani – chiese, cappelle, luoghi di culto, locali riservati alle attività specifiche della evangelizzazione e della pastorale – siano messi a disposizione di appartenenti a religioni non cristiane, né tanto meno che essi siano usati per ottenere accoglienza di



cambio di destinazione, talora solo comunicato all'autorità civile competente e che risulta così frequente per gli immobili utilizzati dalla comunità islamica, ha dato luogo a un diffuso contenzioso amministrativo, ponendo evidentemente problemi di sicurezza, di ordine pubblico ma anche di rispetto della pianificazione del territorio riguardo alla determinazione degli standard (oggi rimessa alle Regioni) in materia di rapporto fra attrezzature religiose, spazi pubblici in generale e abitanti di ogni determinato insediamento<sup>3</sup>. Si tratta solo di un aspetto del fenomeno

---

rivendicazioni rivolte alle Autorità Pubbliche". Significativa anche l'affermazione contenuta nello stesso documento e riguardante gli spazi destinati al culto in alcune strutture pubbliche: "nel mondo della mobilità umana, i luoghi di culto delle cappellanie (negli aeroporti e nei porti, per esempio) diventano sempre più ecumenici o interreligiosi. Per gli aeroporti, richiamiamo comunque le Direttive pastorali cattoliche dell'Aviazione Civile, dove si prevede di condividere una cappella d'aeroporto con altre Chiese cristiane o Comunità ecclesiali, qualora non sia possibile ottenere uno spazio separato per la cappella cattolica, ma solo dopo le debite consultazioni con le rispettive autorità, per valutare la possibilità di una "reciprocità" legittima secondo la dottrina e le tradizioni proprie di ogni denominazione" (il documento è pubblicato in [www.vatican.va](http://www.vatican.va)).

<sup>3</sup> Vedi **I. BOLGIANI**, *Attrezzature religiose e pianificazione urbanistica: luci ed ombre*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., settembre 2013; **A. FABBRI**, *L'utilizzo di immobili per lo svolgimento di attività di culto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., dicembre 2013. In ambedue i contributi viene riportata e commentata la ormai copiosa giurisprudenza amministrativa in argomento cui si possono aggiungere le più recenti sentenze n. 2485, 8 novembre 2013, del TAR della Lombardia e n. 5523, 21 novembre 2013, del Consiglio di Stato (pubblicate in [www.olir.it](http://www.olir.it)). Sul punto vedi pure **N. MARCHEI**, *L'edilizia e gli edifici di culto*, in *Nozioni di diritto ecclesiastico*, a cura di G. Casuscelli, 4<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2012, pp. 342-343.

Per precisare i poteri di controllo da parte dei Comuni in questa materia la Regione Lombardia ha approvato le leggi n. 12 del 2005, n. 12 del 2006 e n. 3 del 2011 le quali dispongono che i mutamenti di destinazione d'uso di immobili, finalizzati alla creazione di luoghi di culto e di luoghi destinati a centri sociali, siano soggetti a permesso di costruire anche in assenza di modifiche strutturali e opere edilizie.

In proposito non si può fare a meno di richiamare l'imbarazzato (e imbarazzante) parere espresso nel 28 gennaio 2011 dal Comitato per l'Islam Italiano e intitolato *I luoghi di culto islamici* in cui questo organismo, istituito presso il Ministero dell'Interno nel 2005 e sin dall'inizio assai discusso per la sua composizione non rappresentativa della comunità musulmana (**A. ANGELUCCI**, *Una politica ecclesiastica per l'islam?*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2014, 1, p. 150) critica la pratica del cambio di destinazione, definendolo esplicitamente "stratagemma giuridico": "va ricordata in questa sede la consuetudine, ormai invalsa in numerosi comuni italiani, di presentare all'amministrazione locale una richiesta per poter fruire di locali pubblici da adibire a centro culturale. Una volta ottenuta la concessione degli spazi, ne viene chiesto il cambio di destinazione d'uso, pur in assenza di modifiche ai piani urbanistici, allo scopo di adibire i locali a luogo di culto [...]. La pratica di utilizzare costruzioni per attività diverse per le quali sono state realizzate, quando non tenga delle leggi sul governo del territorio,



multietnico che sta cambiando in modo sempre più radicale il volto delle nostre città e che in assenza di un quadro generale che lo disciplini trova al momento forme di accomodamento e soluzioni affidate ai diversi orientamenti delle amministrazioni locali<sup>4</sup>.

Il fatto è che la tutela costituzionale della libertà religiosa in ogni sua manifestazione, la conferma in numerosi atti internazionali del legame imprescindibile fra libertà di fede e diritto di praticarla nei luoghi a ciò deputati<sup>5</sup> (che peraltro non sembrano neanche astrattamente valere per la

---

non può tuttavia essere considerata legittima soltanto perché riguarda il legittimo diritto al culto". Il Comitato per l'Islam Italiano conclude indicando come soluzione la costruzione di un luogo di culto sin dall'inizio e stabilmente a ciò dedicato (quasi che non fosse proprio questo il vero problema): "Si ritiene auspicabile pertanto che, per l'insediamento dei luoghi di culto, le amministrazioni locali predispongano, all'interno delle norme tecniche di attuazione dei Piani regolatori generali, apposite zone destinate ai servizi di quartiere, tra cui sia prevista la categoria attrezzature religiose [...]. Quanto ai requisiti tecnico-giuridici, i luoghi di culto islamici, relativamente alle procedure edilizie e urbanistiche, alle norme di sicurezza e di gestione, e dell'ordine pubblico, dovranno fare riferimento esclusivo alla normativa nazionale e locale vigente. Perciò, gli edifici dovranno essere costruiti in totale conformità con la normativa edilizia e urbanistica e, dunque, previa approvazione dell'Ufficio Tecnico del comune. Essi dovranno essere inseriti in zone urbanistiche compatibili con la destinazione d'uso di pubblico interesse o luoghi di culto. La comunità islamica deve individuare l'area per l'edificazione del luogo di culto, con le idonee caratteristiche urbanistiche, e presentare il progetto all'Ufficio Tecnico del comune che lo esamina e ha la facoltà di proporre soluzioni alternative". Vedi sul punto anche le riflessioni critiche di **N. FIORITA**, *Un commento sul documento del Comitato per l'Islam Italiano in materia di luoghi di culto islamici in Italia*, in [www.stranieriinitalia.it](http://www.stranieriinitalia.it).

<sup>4</sup> Sulla crescente "amministrativizzazione" e "frammentazione" del diritto ecclesiastico e sull'opportunità di una legge generale in materia di libertà religiosa a partire dalla questione del diritto della comunità islamica ad avere luoghi ove poter svolgere attività di culto **G. CASUSCELLI**, *Il diritto alla moschea, lo Statuto lombardo e le politiche comunali: le incognite del federalismo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., settembre 2009. Per un esame critico delle proposte di legge sulla libertà religiosa a proposito di luoghi di culto vedi **R. MAZZOLA**, *La questione dei luoghi di culto alla luce delle proposte di legge in materia di libertà religiosa. Profili problematici*, in *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, a cura di V. Tozzi, G. Macrì e M. Parisi, Torino, Giappichelli, 2010, il quale proprio relativamente alle moschee si pone il problema del loro carattere polifunzionale (non solo religioso ma anche culturale, sociale, politico) e quindi di una disciplina adeguata a tale carattere particolare (p. 205 ss.). Questo aspetto della tradizione musulmana è sottolineato in modo ricorrente per escludere che le moschee rientrino nella categoria dei luoghi di culto (lo sostiene ad esempio anche **K. SAMIR**, *Note sulla moschea*, in *La Civiltà Cattolica*, 2001, quaderno 3618, p. 602) ma la stessa cosa si potrebbe dire per le chiese parrocchiali e per le sinagoghe dove si svolgono attività non tutte strettamente riconducibili alle pratiche religiose.

<sup>5</sup> Per questo ultimo profilo vedi **R. BOTTA**, *"Diritto alla moschea" tra "intesa islamica" e*



comunità islamica stanti le puntuali polemiche che accompagnano qualsiasi ipotesi di moschea), non sono di per sé sufficienti a garantire a una confessione religiosa di avere un luogo da dedicare al culto per la necessità in ogni caso di confrontarsi con il governo del territorio per tutti gli aspetti che lo riguardano<sup>6</sup>.

Va aggiunto poi che soprattutto per le minoranze confessionali si presenta la questione del finanziamento quando vogliono costruire un edificio destinato alle proprie attività religiose. Invero dopo le sentenze nn. 195 del 1993 e 346 del 2002 della Corte Costituzionale<sup>7</sup> la dottrina ha sostenuto che anche la comunità musulmana ha diritto di accedere ai fondi comunali relativi alle opere di urbanizzazione secondaria previsti dalla l. 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni<sup>8</sup>: un finanziamento assai significativo se si guarda alle cifre nel loro complesso, che è stato assegnato sinora in gran parte alla Chiesa cattolica (la quale gode già della quota proveniente dall'8x1000) e in forma residuale ad altri gruppi religiosi<sup>9</sup>. In ogni caso non risulta però che di questi fondi la comunità musulmana abbia mai usufruito.

---

*legislazione regionale sull'edilizia di culto, in Musulmani in Italia. La condizione giuridica delle comunità islamiche, a cura di S. Ferrari, il Mulino, Bologna, 2001, pp. 111-113.*

<sup>6</sup> Vedi sul punto **G. D'ANGELO**, *Pronunce recenti in materia di edifici ed edilizia di culto: uno sguardo d'insieme*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2008, 3, p. 742.

<sup>7</sup> "L'attribuzione dei contributi previsti dalla legge per gli edifici destinati al culto rimane condizionata soltanto alla consistenza e incidenza sociale della confessione richiedente": così la sentenza n. 195 del 1993 della Corte costituzionale.

<sup>8</sup> **R. BOTTA**, "Diritto alla moschea", cit., p. 120 ss.; **G. MACRÌ**, *Islam e questione delle moschee (brevi riflessioni)*, in *La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali*, a cura di N. Fiorita, D. Loprieno, University Press, Firenze, 2009, p. 223; **V. TOZZI**, *Le moschee ed i ministri di culto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., settembre 2007.

<sup>9</sup> Vedi **M. ACCORTI**, *Oneri di urbanizzazione secondaria o oneri dei sudditi?* in [www.uarr.it](http://www.uarr.it), sito nel quale si trova una indagine parziale ma comunque significativa della quantità di questo tipo di finanziamento e dei soggetti ammessi a riceverlo in numerose realtà locali. In argomento vedi pure **F. BOTTI**, *Edifici di culto e loro pertinenze, consumo del territorio e spending review*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., settembre 2014; **L. PATI**, *Finanziamenti all'edilizia di culto: sostegno alle minoranze in un Paese pluralista o emblema di uno Stato confessionale?*, in *L'Ateo*, 2014, 2, pp. 32-35; **M. MUNAFÒ**, *Santo obolo, il Comune paga*, in [www.espresso.repubblica.it](http://www.espresso.repubblica.it).

A titolo esemplificativo si aggiunga che il Comune di Firenze ha deciso per il 2012 di erogare 903.000 euro per gli edifici di culto e per le opere di centri civici e sociali (**M. VANNI**, *Un tesoretto di 900mila euro per chiese e case del popolo*, in *La Repubblica*, 21 dicembre 2011) mentre il Comune di Milano ha assegnato alla Chiesa cattolica la quasi totalità dei 3 milioni e mezzo di euro previsti per il 2011 e rivolti all'edilizia religiosa (*Confessioni religiose, il comune regala 280mila euro ai Testimoni di Geova*, in *Il Giornale* 6



## 2 – La realizzazione e la gestione della moschea

La storia della moschea di Colle Val d'Elsa, contrassegnata da una serie incredibile di fatti e atti che hanno cercato di ostacolarne la costruzione<sup>10</sup>, comincia nel 2001 dopo che la giunta comunale individua all'interno del piano urbanistico cittadino un'area da destinare a servizi culturali, ricreativi e religiosi e la comunità musulmana locale presenta domanda per potervi edificare un centro culturale progettato sin dall'inizio come una struttura ove esercitare anche il culto e praticare la religione dell'Islam. Nel 2003 il Comune di Colle Val d'Elsa concede all'associazione Comunità dei musulmani di Siena e Provincia (che si riconosce nell'UCOII<sup>11</sup>) il terreno su cui costruire il centro con diritto di superficie per 99 anni e dietro pagamento di un canone annuo di circa 11.000 euro. Un passaggio significativo di questo percorso è sicuramente rappresentato dal Protocollo di intesa sottoscritto nel dicembre 2004 tra il Comune e l'associazione islamica senese. Tra i punti del documento, che ha rappresentato un esempio davvero unico nel suo genere in Italia<sup>12</sup>, c'è la costituzione di un comitato scientifico di garanzia, composto in modo paritetico - e con il rispetto della presenza di ambo i sessi - da membri di

---

ottobre 2012 in [www.ilgiornale.it](http://www.ilgiornale.it)). Sempre per dare un'idea della frantumazione di questi finanziamenti, della loro consistenza e della loro attribuzione per lo più in favore della confessione di maggioranza si possono citare anche i dati di un piccolo Comune della Toscana, Montemurlo, che della quota relativa agli oneri 2012 pari a 54.187 euro ha destinato alla Chiesa cattolica il 92% e solo il resto ad altri gruppi religiosi (la notizia da *Il tirreno* del 4 luglio 2014 è riportata in [www.faccionotizia.gelocal.it](http://www.faccionotizia.gelocal.it)). .

<sup>10</sup> Alle provocazioni della Lega, alle minacce di cui si rese protagonista Oriana Fallaci, agli atti di vandalismo si devono aggiungere la richiesta di referendum fra la popolazione sulla costruzione della moschea da parte di un comitato cittadino poi presentatosi come lista civica alle elezioni locali, i procedimenti in ambito civile, penale e amministrativo che la comunità musulmana ha dovuto nel tempo sostenere, le interrogazioni parlamentari: una ricostruzione anche di questi aspetti conflittuali si trova su *Moschea di Colle Val d'Elsa, una vicenda durata 12 anni*, in [www.aletheiaonline.it](http://www.aletheiaonline.it).

Una trasposizione letteraria, insieme divertente e dolorosa, della vicenda senza riferirsi esplicitamente ai luoghi dove in realtà essa si svolge **C. CALAMINI**, *Le querce non fanno limoni. In un piccolo paese si costruisce una grande moschea*, Milano, Garzanti, 2010.

<sup>11</sup> Sul documento vedi le considerazioni di **N. FIORITA, F. TARCHIANI**, *Il caso di Colle Val d'Elsa: pregi e difetti di un protocollo d'intesa*, in *Diritto e religioni*, 2006, 1/2, pp. 218-226.

<sup>12</sup> A quanto pare analoghi protocolli d'intesa successivamente sottoscritti fra Comuni e associazioni islamiche si richiamano a quello di Colle Val d'Elsa: per esempio a Bologna, a Genova (2008), a Padova (2009), a Ravenna (2010): ne dà notizia **B. CONTI**, *Towards a pluralistic society: good practices in the integration and social inclusion of Muslims in Italian cities*, in [www.eui.eu.it](http://www.eui.eu.it).



nomina comunale e da membri scelti dall'associazione islamica, con il compito di affiancare l'organo esecutivo della stessa associazione nella gestione ordinaria e straordinaria del centro culturale<sup>13</sup>.

Con la costruzione della struttura si è proceduto alla nomina dei componenti di questo organismo, scelti fra persone legate a esperienze di dialogo multireligioso e interculturale: la moschea di Colle Val d'Elsa deve essere un modello da esportare in tutta l'Italia - ha detto in occasione della sua inaugurazione Izzedin Elzir, imam di Firenze e presidente dell'UCOII<sup>14</sup>, in evidente contrasto con l'orientamento dell'altra

---

<sup>13</sup> Vedi gli artt. 4 e 5 del Protocollo: "La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione relativi al Centro Culturale si svolgono sotto la soprintendenza e il coordinamento di un Comitato Scientifico di Garanzia, organo paritetico composto da otto membri di cui quattro nominati dal sindaco di Colle Val d'Elsa e i restanti dall'Organo di gestione dell'Associazione, tutti scelti fra persone di comprovata esperienze nelle tematiche culturali e religiose, assicurando, ove possibile, la presenza di ambo i sessi nel suddetto Organo" [...] (art.4).

"Il Comitato Scientifico di Garanzia ha i seguenti compiti:

- collabora con l'organo esecutivo dell'associazione per la predisposizione del Programma annuale delle "attività diverse" da svolgere all'interno del Centro Culturale, in funzione degli indirizzi generali del presente protocollo d'intesa e lo trasmette all'Amministrazione Comunale;

- verifica l'attuazione del Programma e relaziona periodicamente all'Amministrazione Comunale sull'attività del Centro Culturale;

- rappresenta il "punto d'ascolto" di tutti i cittadini sulle diverse problematiche, presenti e future, interessanti le tematiche del multi religioso e del multietnico;

- promuove attività, iniziative, incontri, tesi all'integrazione e al dialogo multiculturale e multi religioso a favore dell'intera comunità;

- garantisce il profilo scientifico di eventuali convegni, seminari, forum, dibattiti eventualmente promossi e realizzati nel centro Culturale" [...] (art. 5).

Il documento è pubblicato in [www.olir.it](http://www.olir.it).

<sup>14</sup> Vedi le dichiarazioni dell'imam riportate negli articoli *Dopo 12 anni apre la moschea a san Lazzaro. L'Imam di Firenze Elzir: "un modello da esportare in tutta Italia, serve una legge sulla libertà religiosa"*, in [www.gonews.it](http://www.gonews.it); *Aperta la nuova sede del centro culturale islamico a Colle Val d'Elsa. Elzir: "Sarà luogo di dialogo non solo per la comunità islamica ma per tutta la città"*, in [www.valdelsa.net](http://www.valdelsa.net).

Vale la pena ricordare che Izzedin Elzir, in quanto imam della comunità musulmana fiorentina, è coinvolto anche nel progetto di costruzione della moschea di Firenze del quale si discute ormai da tempo. Sul progetto, presentato nel settembre del 2010, e sulla collocazione della moschea nel territorio cittadino si è aperto un dibattito che la stessa comunità ha sollecitato organizzando incontri in ogni circoscrizione comunale (obiettivo del percorso di partecipazione, promosso dall'associazione Comunità Islamica di Firenze, avvalendosi della L.R. 27 dicembre 2009, n. 69 che prevede il sostegno della Regione Toscana a modalità strutturate di coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni pubbliche, è quello di aprire un confronto tra la popolazione sul tema della costruzione di una moschea in città: vedi *Percorso di partecipazione. Moschea per Firenze. È possibile parlarne*





organizzazione islamica, il CO.RE.IS., la quale invece continua a sostenere che i soggetti responsabili della gestione delle moschee debbano essere solo appartenenti alla religione musulmana<sup>15</sup>.

Un altro aspetto significativo della vicenda della moschea di Colle Val d'Elsa riguarda i finanziamenti utilizzati per la sua edificazione, costituiti, secondo lo stesso presidente dell'UCOII, in primo luogo da una raccolta di fondi promossa e compiuta con trasparenza tra i musulmani d'Italia e per il resto da donazioni private provenienti dal Qatar, dall'Arabia Saudita e da palestinesi di Israele (oltre che dal contributo di 300.000 euro da parte della Fondazione Monte dei Paschi di Siena), proprio al fine di evitare il coinvolgimento diretto dei paesi arabi e impedire qualsiasi tentativo che potesse ricondurre l'esperienza della comunità islamica sotto il loro controllo<sup>16</sup>. Una targa all'ingresso della sala di preghiera riporta i nomi di tutti coloro che hanno concorso alla realizzazione della moschea.

---

*senza alzare la voce?*, in [www.unamoscheaperfirenze.it](http://www.unamoscheaperfirenze.it)).

Sulla questione della costruzione delle moschee la posizione più diffusa nell'istituzione ecclesiastica (che nel nostro paese sembra sempre pretendere di avere un ruolo privilegiato nel processo di legittimazione degli altri soggetti religiosi) è ben rappresentata da **K. SAMIR** su *La Civiltà Cattolica* nell'articolo già citato, pp. 601-602, che in proposito ha scritto: "Non è possibile né giusto impedire ai musulmani di avere luoghi di preghiera in Occidente. Sarebbe probabilmente più adatto al contesto sociologico degli emigrati (che rappresentano la stragrande maggioranza dei musulmani in Italia) avere *musallâ*, ossia "cappelle" dove potrebbero ritrovarsi più comodamente a pregare e che sarebbero anche meno costose per loro". Sulla stessa lunghezza d'onda si è allineata la Diocesi di Firenze la quale, a proposito del progetto di costruzione della moschea in città, non ha negato alla comunità musulmana la possibilità di avere un luogo ove poter svolgere il culto ma ha sottolineato l'opportunità di procedere, piuttosto che alla costruzione di una moschea, alla realizzazione di strutture più piccole sull'esempio delle chiese parrocchiali (**R. BIGI**, *La proposta: a Firenze non una sola, grande moschea ma tanti (piccoli) luoghi di culto islamici*, in *Toscana oggi*. Settimanale della diocesi fiorentina, del 21 marzo 2011. In argomento vedi pure **M. GASPERETTI**, *Piccole moschee come le parrocchie. Il via libera della Curia di Firenze*, in *Corriere della sera* (cronaca di Firenze) del 19 settembre 2010; **S. POLI**, *Moschea a Firenze, la Curia frena*, in *La Repubblica* (cronaca di Firenze) del 19 marzo 2011). Più esplicito è stato il cardinal Severino Poletto di Torino che sull'ipotesi di una moschea in questa città ha affermato: "non è in dubbio il diritto di tutti i cittadini alla preghiera, ma rendere visibili i luoghi di culto è un'altra cosa" (**P. GRISERI**, *Minareti accanto ai campanili? I tempi non sono ancora maturi*, in *La Repubblica* del 18 gennaio 2009).

<sup>15</sup> Vedi il punto 2 dello *Statuto delle moschee* predisposto dal CO.RE.IS nel quale si sottolinea che "la moschea può essere gestita esclusivamente da associazioni islamiche". Lo Statuto è pubblicato in [www.coreis.it](http://www.coreis.it).

<sup>16</sup> *Per la moschea fondi da Qatar, Arabia Saudita e Palestina. Ma l'imam sarà italiano*, in [www.archivio.gonews.it](http://www.archivio.gonews.it).



Sono scelte che dovrebbero far riflettere chiunque ha l'abitudine di inchiodare gli altri su modelli identitari fermi e immutabili solo per cercare di marcare confini rassicuranti (anche se le identità di carattere religioso, ciascuna a modo suo, si prestano particolarmente a interpretazioni del genere). Le tradizioni non sono né eterne né sacre – ha scritto Mohammad Khatami, che è stato Presidente dell'Iran e persona molto impegnata nella costruzione di un nuovo rapporto tra Islam e occidente – le tradizioni sono prodotti umani che traggono le loro origini nelle condizioni collettive, concrete e storiche della società e di conseguenza sono suscettibili di trasformazione:

“il fatto che, nel corso della storia, le tradizioni si trovino a cambiare, secondo ritmi a volte rapidi a volte lenti, ma costantemente e ininterrottamente, è la prova dell'ineluttabilità del cambiamento. La questione fondamentale è come l'uomo lo accetti, e quanto, nel momento in cui il cambiamento si verifica, egli sia pronto a esservi presente e a parteciparvi”<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> M. KHATAMI, *Religione, libertà e democrazia*, Laterza, Bari, 1999, p. 33.